



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 12 ottobre 2012 (15.10)
(OR. en)**

Fascicolo interistituzionale:

2011/0276 (COD)

2011/0268 (COD)

2011/0273 (COD)

2011/0275 (COD)

2011/0274 (COD)

14287/2/12

REV 2

FSTR	64
FC	42
REGIO	102
SOC	780
AGRISTR	128
PECHE	372
CADREFIN	408
CODEC	2242

NOTA

della: presidenza

al: Comitato dei Rappresentanti permanenti (parte seconda)/Consiglio

n. doc. prec.: 13730/12, 15247/1/11 REV 1, 15253/1/11 REV 1, 15249/11, 15250/2/11 REV 2

n. prop. Comm.: COM(2012) 496 final, COM(2011) 607 final/2, COM(2011) 611 final/2,
COM(2011) 614 final, COM(2011) 612 final/2

Oggetto: Pacchetto legislativo sulla politica di coesione
- elementi di un orientamento generale parziale

1. Il 6 ottobre 2011 la Commissione ha trasmesso al Consiglio il pacchetto legislativo sulla politica di coesione, che contiene, tra l'altro, le proposte seguenti:

- un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 (doc. 15243/11 FSTR 49 FC 39 REGIO 83 SOC 859 AGRISTR 56 PECHE 279 CADREFIN 87 CODEC 1632), qui di seguito "regolamento recante disposizioni comuni";
- un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 (doc. 15247/11 FSTR 50 SOC 860 REGIO 84 CADREFIN 88 CODEC 1633), qui di seguito "regolamento FSE";
- un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea (doc. 15253/11 REGIO 88 CADREFIN 92 FSTR 52 CODEC 1637), qui di seguito "regolamento CTE";
- un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a disposizioni specifiche concernenti il Fondo europeo di sviluppo regionale e l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 (doc. 15249/11 FSTR 51 REGIO 85 CADREFIN 89 CODEC 1634), qui di seguito "regolamento FESR";
- un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1084/2006 del Consiglio (doc. 15250/11 FC 40 REGIO 86 CADREFIN 90 CODEC 1635), qui di seguito "regolamento sul Fondo di coesione".

2. Il 14 marzo 2012 la Commissione ha trasmesso errata corrige delle summenzionate proposte (ad eccezione del regolamento FESR): il regolamento recante disposizioni comuni (doc. 15243/2/11 REV 2), il regolamento FSE (doc. 15247/1/11 REV 1), il regolamento CTE (doc. 15253/1/11 REV 1) e il regolamento sul Fondo di coesione (doc. 15250/2/11 REV 2).
3. L'11 settembre 2012 la Commissione ha presentato una proposta modificata di regolamento recante disposizioni comuni (doc. 13730/12 FSTR 62 FC 39 REGIO 97 SOC 741 AGRISTR 120 PECHE 342 CADREFIN 392 CODEC 2128) riguardante le disposizioni relative al quadro strategico comune.
4. L'esame del pacchetto legislativo è stato impostato secondo blocchi tematici contenenti elementi contemplati dal regolamento recante disposizioni comuni, dal regolamento FSE, dal regolamento CTE, dal regolamento FESR e dal regolamento sul Fondo di coesione.
5. Il 24 aprile 2012 il Consiglio "Affari generali" ha raggiunto un orientamento generale parziale sui seguenti blocchi tematici:
 - a) programmazione (doc. 8207/2/12 REV 2 ADD 1 REV 3), fermo restando che non è stato ancora raggiunto un accordo sui riferimenti alle azioni chiave del quadro strategico comune di cui agli articoli 10 e 11, lettera a), nonché sui riferimenti alle raccomandazioni specifiche per ciascun paese di cui agli articoli 14, paragrafo 1, lettera a), punto i), 15, paragrafo 1, 25, paragrafo 1 e 87, paragrafo 2 del regolamento recante disposizioni comuni;
 - b) condizionalità ex ante (doc. 8207/2/12 REV 2 ADD 2 REV 2);
 - c) gestione e controllo (doc. 8207/2/12 REV 2 ADD 3 REV 2);
 - d) sorveglianza e valutazione (doc. 8207/2/12 REV 2 ADD 4 REV 2);
 - e) ammissibilità (doc. 8207/2/12 REV 2 ADD 5 REV 2), nonché,
 - f) grandi progetti (doc. 8207/2/12 REV 2 ADD 6 REV 2);

6. Il 26 giugno 2012 il Consiglio "Affari generali" ha raggiunto un altro orientamento generale parziale sui seguenti blocchi tematici:
- a) concentrazione tematica (doc. 11027/1/12 REV 1 ADD 1 REV 2);
 - b) strumenti finanziari (doc. 11027/1/12 REV 1 ADD 2 REV 1);
 - c) interventi generatori di entrate nette e partenariati pubblico privato (doc. 11027/1/12 REV 1 ADD 3 REV 1);
 - d) quadro di riferimento dei risultati, fermo restando che non è stato ancora raggiunto un accordo sull'articolo 20, paragrafo 2 e paragrafo 4, ultimo comma, del regolamento recante disposizioni comuni (doc. 11027/1/12 REV 1 ADD 4 REV 1).
7. I blocchi tematici sui quali i negoziati hanno ora raggiunto una fase che consente di pervenire ad un accordo su altri elementi di un orientamento generale parziale sono i seguenti:
- informazione e comunicazione, assistenza tecnica;
 - elementi del regolamento sulla cooperazione territoriale europea;
 - sviluppo territoriale;
 - questioni finanziarie non comprese nel QFP (non trasferibilità delle risorse, addizionalità e modulazione dei tassi di cofinanziamento);
 - raccomandazioni specifiche per ciascun paese;
 - gestione e controllo (adattamento al regolamento finanziario); e
 - indicatori.
8. Il 3 e 11 ottobre, il COREPER ha esaminato gli elementi di questi 7 blocchi tematici su cui ha raggiunto un ampio accordo. Gli elementi sono riportati negli addendum da 1 a 7 alla presente nota riveduti e possono essere sintetizzati come segue:

Informazione e comunicazione, assistenza tecnica

Informazione e comunicazione

- il contenuto della strategia di comunicazione è più strategico senza il bisogno di aggiornare i programmi dettagliati delle attività di informazione e comunicazione;
- fare in modo che la strategia di comunicazione sia approvata da un unico comitato di sorveglianza laddove riguardi diversi programmi operativi, così da evitare lunghe procedure di approvazione da parte di diversi comitati di sorveglianza;
- modificare i requisiti degli Stati membri per quanto riguarda le misure di informazione e di comunicazione, garantendo la visibilità della politica di coesione senza aggravare gli oneri amministrativi.

Assistenza tecnica

- disposizioni volte a garantire la continuità della pratica attuale riguardo al ruolo consultivo degli Stati membri nell'assistenza tecnica all'iniziativa della Commissione;
- consentire l'utilizzo dei fondi dedicati all'assistenza tecnica tra diversi fondi e in diverse categorie di regioni;
- disposizioni volte a garantire finanziamenti adeguati per l'assistenza tecnica relativa a programmi di modesta entità.
- modifiche sulla disposizione concernente la quota massima della dotazione totale del Fondo di coesione che può essere usata ai fini dell'assistenza tecnica per casi specifici.

Cooperazione territoriale europea

- consentire agli Stati membri di decidere di trasferire fino al 15% delle rispettive dotazioni finanziarie da uno dei componenti della cooperazione transfrontaliera o transnazionale all'altro;
- disposizione volta a includere altre regioni nei programmi di cooperazione transfrontaliera, in modo da garantire la coerenza delle zone del programma;
- disposizione volta alla cooperazione dei beneficiari in tre elementi della cooperazione, compresi lo sviluppo e l'attuazione; deroga per consentire alle regioni ultraperiferiche di cooperare solo su due elementi;
- specifica relativa ai casi di capofila dei programmi di cooperazione stabiliti in paesi terzi o territori.

Sviluppo territoriale

Sviluppo locale di tipo partecipativo

- disposizione volta a regolamentare la definizione delle zone demografiche per lo sviluppo locale di tipo partecipativo nell'atto principale anziché in un atto delegato adottato dalla Commissione;
- precisazione del fatto che il sostegno del FSE, del FESR e del FEAMP allo sviluppo locale di tipo partecipativo è facoltativo;
- disposizione che consente ai gruppi di azione locale di essere beneficiari e di attuare interventi;
- armonizzazione delle disposizioni con il regolamento relativo al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

Sviluppo urbano sostenibile

- disposizione volta a mantenere la delimitazione del 5% per le azioni integrate per lo sviluppo urbano sostenibile, qualora le città o altri organismi competenti partecipino alla selezione delle operazioni pertinenti. La delega di compiti di gestione alle città o ad altri organismi competenti è facoltativa;
- lo strumento degli investimenti territoriali integrati è incluso nella parte del regolamento che riguarda tutti i Fondi del quadro strategico comune, in modo da consentire a tale strumento di ricevere il sostegno del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- disposizione volta a far sì che le modalità di selezione e attuazione di azioni innovative nel settore dello sviluppo urbano sostenibile ricevano l'approvazione degli Stati membri;
- disposizione volta a chiarire che le attività della piattaforma urbana sono complementari a URBACT.

Questioni finanziarie non comprese nel QFP (non trasferibilità delle risorse, addizionalità e modulazione dei tassi di cofinanziamento):

- leggero aumento della percentuale dei fondi assegnati che gli Stati membri possono trasferire tra diverse categorie di regioni;
- modifica dell'ambito di applicazione e delle soglie demografiche riguardanti la verifica dell'addizionalità;
- precisazione sul livello di riferimento dell'investimento e sul legame tra i dati presentati nei programmi di stabilità e convergenza e i dati utilizzati per la verifica dell'addizionalità.

Raccomandazioni specifiche per ciascun paese

Negli articoli 14, 15, 25 e 87 del blocco "programmazione", convenuto sulla base di un orientamento generale parziale raggiunto dal Consiglio "Affari generali" di aprile, il riferimento alle raccomandazioni specifiche per ciascun paese e alle pertinenti raccomandazioni del Consiglio è stato inserito tra parentesi quadre (doc. 8207/12 ADD 1 REV 3) per essere riesaminato in un momento successivo.

Per completare l'accordo, basato sull'orientamento generale parziale, sul blocco "programmazione" e rafforzare la posizione del Consiglio tenuto conto dei triloghi informali che sono stati avviati, è stata presentata una nuova proposta riguardante le seguenti principali modifiche testuali:

- introduzione di una definizione di pertinenti raccomandazioni specifiche per ciascun paese e di pertinenti raccomandazioni del Consiglio, in cui si precisa che si terrà conto soltanto delle raccomandazioni cui si può dar seguito con investimenti pluriennali, che rientrano direttamente nel campo di applicazione dei Fondi del QSC,
- una dichiarazione del Consiglio che chiarisce che le pertinenti raccomandazioni specifiche per ciascun paese e le pertinenti raccomandazioni del Consiglio sono usate come punto di riferimento durante il processo di programmazione, tenendo nel contempo conto delle necessità e del contesto territoriale degli Stati membri, nel rispetto delle loro competenze nella definizione di misure politiche nonché del carattere pluriennale della politica di coesione,
- adeguamenti degli articoli 14, 15, 25 e 87 al fine di chiarire che le raccomandazioni specifiche per ciascun paese si applicano come punti di riferimento per i documenti di programmazione,
- adeguamento dell'articolo 4, relativo ai principi generali, al fine di consentire di prendere in considerazione anche i programmi nazionali di riforma per il sostegno dei Fondi del QSC al livello appropriato.

Il testo di compromesso è da considerarsi in collegamento con la dichiarazione del Consiglio di cui all'ADD 8 REV 1 alla presente nota.

Va rilevato che un eventuale compromesso raggiunto sul riferimento alle pertinenti raccomandazioni specifiche per ciascun paese e alle pertinenti raccomandazioni del Consiglio non pregiudica il risultato delle discussioni sull'articolo 21 del regolamento RDC concernente la condizionalità macroeconomica intraprese nel quadro dei negoziati sul quadro finanziario pluriennale.

Gestione e controllo (adattamento al regolamento finanziario)

A seguito dell'accordo politico sul regolamento finanziario del giugno 2012, sono necessari adeguamenti conseguenti relativi al blocco "gestione e controllo" concordato in sede di Consiglio "Affari generali" nell'aprile del 2012. I principali adeguamenti nei testi presentati sono i seguenti:

- introduzione di un nuovo articolo che stabilisce la procedura per la designazione dell'autorità di gestione e dell'autorità di certificazione;
- introduzione dei criteri di designazione delle autorità competenti in un allegato del regolamento recante disposizioni comuni;
- disposizione che prevede che l'organismo di audit indipendente incaricato di valutare la designazione delle autorità competenti sia o l'autorità di audit o un altro organismo di diritto pubblico o privato dotato delle necessarie capacità di audit e indipendente dalle autorità competenti designate;
- introduzione della possibilità per gli Stati membri di sottoporre alla Commissione per osservazioni i documenti relativi alla designazione delle autorità per i programmi che superano 250 milioni di EUR e in caso di modifiche notevoli delle funzioni delle autorità designate;
- disposizione che permette agli Stati membri di designare un organismo di coordinamento in collegamento con la Commissione;
- precisazione che la domanda di pagamenti intermedi non subirà interruzioni durante il periodo di prova.

Indicatori

I principali adeguamenti nei testi presentati sono i seguenti:

- adeguamenti volti a maggiore chiarezza e allineamento di tutti gli articoli pertinenti dei regolamenti di ciascun Fondo (FESR, FSE, Fondo di coesione) e del regolamento relativo alla cooperazione territoriale europea sulla natura e l'uso degli indicatori comuni e specifici per ciascun programma;
- modifiche degli allegati a fini di semplificazione e maggiore accuratezza degli indicatori comuni e delle relative unità di misura.

Il testo di compromesso è da considerarsi in collegamento con la dichiarazione della Commissione sugli orientamenti per gli indicatori comuni di cui all'ADD 8 REV 1 alla presente nota.

9. Come già è avvenuto per i precedenti orientamenti generali parziali raggiunti in sede di Consiglio "Affari generali" del 24 aprile e del 26 giugno 2012, si richiama l'attenzione sul fatto che qualsiasi accordo preliminare su questi blocchi tematici è da considerarsi nel contesto generale dei negoziati riguardanti il pacchetto legislativo sulla politica di coesione e da intendersi sulla base del principio "nulla è deciso finché tutto non sarà deciso". In particolare, i presenti elementi di un orientamento generale parziale non pregiudicano l'esito dei negoziati su altri blocchi di negoziazione o sul quadro finanziario pluriennale, ferma restando la possibilità che si debbano apportare le necessarie modifiche ai blocchi qui presentati conseguenti ai risultati dei negoziati su detti altri blocchi e sul quadro finanziario pluriennale. Va inoltre rilevato che un eventuale accordo sulla questione delle raccomandazioni specifiche per ciascun paese non pregiudica il risultato delle discussioni in corso sulla condizionalità macroeconomica.
10. Si invita pertanto il Consiglio a:
- approvare i seguenti elementi di un orientamento generale parziale riguardanti:
 - a) informazione e comunicazione, assistenza tecnica, di cui all'ADD 1 REV 2 della presente nota;
 - b) elementi del regolamento sulla cooperazione territoriale europea, di cui all'ADD 2 REV 1;
 - c) sviluppo territoriale, di cui all'ADD 3 REV 1;
 - d) questioni finanziarie non comprese nel QFP (non trasferibilità delle risorse, addizionalità e modulazione dei tassi di cofinanziamento), di cui all'ADD 4 REV 1;
 - e) raccomandazioni specifiche per ciascun paese, di cui all'ADD 5 REV 1;
 - f) gestione e controllo, di cui all'ADD 6 REV 1; e
 - g) indicatori, di cui all'ADD 7 REV 1;

- decidere che l'accordo preliminare summenzionato su questi blocchi tematici è da considerarsi nel contesto generale dei negoziati riguardanti il pacchetto legislativo sulla politica di coesione e da intendersi sulla base del principio "nulla è deciso finché tutto non sarà deciso", come indicato al precedente punto 9, e che ciò sia iscritto nel verbale del Consiglio;

 - decidere di mettere a verbale le dichiarazioni di cui all'ADD 8 REV 1 alla presente nota.
-